

Informativa sulle agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici



In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, con il **decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016**, (convertito con legge 15 dicembre 2016 n. 229, e s.m.i. con la legge 7 aprile 2017, n. 45), il governo ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.

È stato altresì previsto che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (breve: AEEGSI) intervenga con propri provvedimenti.

Con delibere 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, l'AEEGSI ha regolato:

Soggetti beneficiari della Sospensione dei termini di pagamento e delle agevolazioni

a) Sospensione e agevolazione automatica:

- soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura attivo nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto legge n. 189/2016, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
- soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione

b) Sospensione e agevolazione non automatica:

- soggetti titolari di utenza attiva alla data dell'evento sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, esclusivamente nel caso in cui dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda
- soggetti titolari di utenza attiva alla data dell'evento sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile in cui è sita l'utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata
- altri soggetti che abbiano subito a causa degli eventi sismici gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata
- soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell'Abruzzo (2009) e dell'Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper

Le date dei 3 eventi sismici costituiscono il termine iniziale dal quale decorrono in automatico le misure adottate in favore dei soggetti con immobile situato in uno dei Comuni rientranti nel cratere sismico (24.08.2016 - 26.10.2016 - 18.01.2017).

La sospensione del pagamento delle fatture emesse o da emettere riguarda un periodo di:

- 6 mesi tutti i beneficiari (sospensione automatica)
- + ulteriori 6 mesi in caso di immobile inagibile (solo su richiesta del soggetto danneggiato, che produca idonea documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile e il nesso di causalità con gli eventi sismici)

La sospensione è automatica (per i primi 6 mesi) per tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni del cratere sismico e per i soggetti alloggiati nelle strutture temporanee/di emergenza, mentre per gli altri soggetti danneggiati è subordinata alla presentazione della perizia asseverata o dichiarazione di inagibilità (entro 12/18 mesi dall'evento).

Tipologia e durata delle agevolazioni:

- Azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture in determinate circostanze;
- Riduzione delle componenti tariffarie soggette a regolazione nel settore elettrico e nel settore del gas (componenti di rete e oneri generali) al 100%.

Alperia Energy Srl Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, Italia

P. IVA, C. F. e nr. iscrizione RI Bolzano: 01745520211 Capitale sociale: Euro 11.000.000,00 i.v.

Srl con socio unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di Alperia SpA

T +39 0471 986 111 F +39 0471 987 131 info@alperiaenergy.eu energy@pec.alperia.eu www.alperiaenergy.eu

Informativa sulle agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici



Estensione e "portabilità" dell'agevolazione

Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l'inagibilità dell'immobile.

- Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
- Il soggetto avente diritto ad agevolazione - automatica e non - che alla data del sisma era residente nell'unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell'agevolazione anche relativamente all'unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest'ultima sia ubicata.

Le agevolazioni previste dall'AEEGSI sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas e con eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente relativamente al servizio idrico.

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

L'istanza va presentata al venditore dal soggetto avente diritto fornendo la seguente documentazione e dati:

- a) Copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o equivalente documentazione, sull'inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente/utente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
- b) Eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla lettera a) è la casa di residenza;
- c) Elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e di gas naturale relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
- d) Autocertificazione di aver risieduto alla data indicata (a scelta tra 24 agosto, 26 ottobre e 18 gennaio) nella unità immobiliare per la quale viene fatta richiesta (qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare)
- e) Perizia asseverata che certifichi il nesso di causalità tra l'inagibilità dell'immobile e gli eventi sismici, da fornire entro 18 mesi dalla presentazione dell'istanza, pena la sospensione dell'agevolazione (ad eccezione dei soggetti con fornitura sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto).
- f) Autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

Decorsi i 18 mesi nel caso in cui l'utente non produca la documentazione, si procederà a ricalcolare i corrispettivi dovuti in assenza di agevolazione e ad emettere fattura di conguaglio rateizzata.

Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, tutti i soggetti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all' esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale.

Informativa sulle agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici



Fatturazione

Scaduto il periodo di sospensione dei pagamenti, il venditore emetterà:

- * entro il 31 dicembre 2017, per i clienti finali colpiti dai sismi di agosto e ottobre '16 con casa agibile;
- * sei mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma di gennaio '17 e per quelli colpiti precedentemente con casa inagibile.

fattura unica con competenza dall'inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della medesima e contabilizzante le agevolazioni ed eventuali conguagli.

Rateizzazione

- La fattura unica - se a debito - viene rateizzata automaticamente:
 - Senza interessi a carico del cliente finale;
 - In 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
 - Coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;
 - A meno che il cliente finale non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione;
 - Sulla base di rate non inferiori a 20,00€;
 - Se l'importo complessivo è almeno di 50,00€;

- Il piano di rateizzazione va comunicato al cliente finale contestualmente alla fattura unica.

Per comunicare la variazione dell'indirizzo di recapito delle fatture nonché per presentare istanza per ottenere le agevolazioni non automatiche, utilizzare il seguente indirizzo e-mail: info@alperiaenergy.eu.